

Prot. n.127/C/2016

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 13 Aprile 2016

**Oggetto: Dimissioni e risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro – FAQ del Ministero del Lavoro-**

*Il Ministero del Lavoro ha fornito, mediante specifiche note o tramite risposte alle FAQ, ulteriori precisazioni in merito alle nuove modalità per rassegnare le dimissioni o risolvere consensualmente il rapporto di lavoro-*

Si segnala che, sul portale della Rete Nazionale dei Servizi per le Politiche del Lavoro [www.cliclavoro.gov.it](http://www.cliclavoro.gov.it), il Ministero del Lavoro ha inserito una sezione, periodicamente aggiornata, contenente le risposte alle domande più frequenti (FAQ) che pervengono in merito alla procedura telematica relativa alle dimissioni e risoluzioni consensuali (di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 e al Decreto Ministeriale 15 dicembre 2015, che dal 12 marzo 2016 ha sostituito la convalida già disciplinata dall'art. 4, commi da 17 a 23-bis, della Legge 28 giugno 2012, n. 92.

Dalle risposte pubblicate, emerge - tra l'altro - che, secondo il Ministero del Lavoro:

- la procedura riguarda solo i lavoratori dipendenti del settore privato, compresi quelli delle società a totale partecipazione pubblica. Ne sono esclusi, invece, i rapporti di lavoro di pubblico impiego;
- il modello telematico deve essere compilato anche dalla lavoratrice che abbia già pubblicato la data delle nozze e fino ad un anno dalla loro celebrazione, in quanto tale fattispecie non rientra tra le ipotesi di esclusione. Si fa presente, peraltro, che non risulta abrogato l'art. 35, comma 4, del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 ("Codice delle pari opportunità"), secondo il quale sono nulle dette dimissioni, se non confermate entro un mese dalla lavoratrice presso la Direzione Territoriale del Lavoro;
- la nuova procedura telematica non si applica alle collaborazioni coordinate e continuative, nè ai tirocini (stage), in quanto non si configurano come lavoro subordinato;
- deve essere effettuata la procedura anche se il lavoratore cessa il rapporto per accedere al trattamento pensionistico (di vecchiaia o anticipato);
- se le dimissioni sono state presentate prima del 12 marzo 2016 non deve essere compilato il modulo, anche se il rapporto cessa effettivamente dopo tale data. In tal caso valgono le regole previgenti relative alla convalida;
- il lavoratore può rivolgersi ad un soggetto abilitato sull'intero territorio nazionale;
- anche il lavoratore a tempo determinato che intenda dimettersi prima della scadenza del termine deve utilizzare il nuovo modello telematico;
- la procedura non modifica le norme di legge e contrattuali in merito al recesso del lavoratore, ma opera esclusivamente con riferimento al requisito formale: nulla pertanto varia in materia di obblighi di preavviso;
- la data di decorrenza da indicare nel modulo è quella del giorno successivo all'ultimo giorno di dipendenza (anche se festivo o non lavorativo);

- in caso di eventuale discordanza tra la data indicata nel modulo telematico e quella di effettiva cessazione (per esempio per il sopravvenire di una malattia o di un accordo con il datore di lavoro o per un errore nel calcolo del preavviso dovuto) non è necessario revocare quanto già trasmesso, poiché tale situazione non incide sulla manifestazione di volontà dichiarata dal lavoratore e la data reale della cessazione risulta comunque dalla comunicazione on-line al Centro per l'Impiego che deve essere effettuata dal datore di lavoro;
- le aziende possono visualizzare le comunicazioni di dimissioni o di risoluzione consensuale dei propri dipendenti accedendo, dalla propria area riservata del portale [www.cliclavoro.gov.it](http://www.cliclavoro.gov.it), alla sezione "Dimissioni volontarie";
- i soggetti abilitati (patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali e commissioni di certificazione) sono responsabili dell'identificazione del lavoratore: pertanto dovranno adottare tutte le misure idonee all'accertamento dell'identità del lavoratore che si reca presso le loro sedi per accedere alla procedura telematica;
- la procedura può essere esercitata, come soggetto abilitato, dal Direttore della Direzione Territoriale del Lavoro, in qualità di presidente della commissione di certificazione presso la stessa istituita, anche per il tramite di personale appositamente incaricato. Tale precisazione ribadisce quanto già indicato dal Ministero del Lavoro con nota direttoriale del 24 marzo 2016;
- tra le "sedi protette" richiamate dall'art. 2113, comma 4, del Codice civile, che consentono di evitare la procedura di cui trattasi, rientra la sede sindacale di cui all'art. 411, comma 3, del Codice di procedura civile. In tale sede è sufficiente - secondo quanto riportato nella risposta n. 27 - che la formalizzazione delle dimissioni o della risoluzione consensuale avvenga alla presenza di un sindacalista, in quanto la stessa costituisce garanzia circa la spontaneità e la consapevolezza dell'atto. Questa ricostruzione fa seguito ad una nota del Ministero del Lavoro del 22 marzo 2016, avente ad oggetto il deposito dei verbali di conciliazione in sede sindacale, con la quale, in risposta ad uno specifico quesito rivolto dalla Confindustria, a chiarimento di una precedente nota dello stesso Ministero e pubblicata su vari organi di informazione (nota prot. 5199 del 16 marzo 2016), si sottolinea che in sede di deposito dei verbali redatti nella "sede sindacale" di cui al citato art. 411, comma 3, la verifica in ordine alla rappresentatività del soggetto sindacale non deve essere basata sull'elemento formale del rispetto di procedure previste dai contratti collettivi (talvolta peraltro non espressamente disciplinate), bensì sul grado di rappresentatività del soggetto sindacale;
- se il lavoratore invia il modulo telematico, pur non essendovi tenuto, in quanto rientrante tra le fattispecie escluse dalla procedura, non è necessaria la revoca;
- mentre per il lavoratore domestico è espressamente esclusa la procedura in esame, la stessa dovrà invece essere eseguita nel caso di lavoro domestico in somministrazione, poiché - in tale ipotesi - il rapporto di lavoro intercorre tra l'Agenzia di somministrazione ed il lavoratore.

I nostri uffici restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti



ANCE RAGUSA  
II VICE PRESIDENTE  
(Geom. Giovanni Bonometti)